

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI- DISCREZIONALITÀ' DELLA COMMISSIONE - LIMITI - MERITI.



Il principio della tendenziale insindacabilità della discrezionalità tecnica va applicato con grande cautela ai singoli casi, per evitare che quella discrezionalità si trasformi in abuso nell'esercizio del potere.

Il principio di discrezionalità, infatti, non comporta l'attribuzione alla Commissione superiore di avanzamento di un potere insindacabile e di puro arbitrio o, comunque, esclusivo ed ermetico, atteso che i principi giurisprudenziali seguiti dal giudice amministrativo non tendono affatto a prefigurare la intangibilità dei giudizi in questione, bensì a precisare i limiti del proprio sindacato, segnati dalla necessità di rispettare la linea che comunque separa il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata in via esclusiva all'apprezzamento del competente organo valutatore (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7736; cfr. anche sez. IV, 17 dicembre 2008, n. 6248).

G.L.

[Consiglio di Stato n. 754/2015.](#)